



## IMU 2014

<b>Quando Pagare</b>	<b>Entro il 16/06/2014</b> L'acconto pari al 50% dell'imposta annuale oppure l'imposta annuale in unica soluzione	<b>Come Pagare</b>	Per il pagamento dell'imposta è possibile utilizzare: - Modello F24 semplificato - Modello F24 ordinario (allegato alla presente) - Bollettino postale IMU
	<b>Entro il 16/12/2014</b> Il saldo dell'imposta annuale		

### ALIQUOTE E DETRAZIONI

DESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE	ALIQUOTA	CODICE F24
Aliquota abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9)	4 per mille	3912
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00	
Aliquota aree fabbricabili	7,6 per mille	3916
Aliquota altri fabbricati	7,6 per mille	3918
Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	7,6 per mille	3925
Aliquota abitazione se non locata e di italiani residenti all'estero (cat diversa da A/1, A/8, A/9)	4,6 per mille	3918
Aliquota abitazioni in comodato d'uso a parenti entro il primo grado (cat diversa da A/1, A/8, A/9)	4,6 per mille	3918

CODICE COMUNE PER F24

**G429**

### NOTE PER LA TASI

IL COMUNE DI PELUGO HA FISSATO LA SCADENZA DI PAGAMENTO TASI ENTRO LA DATA DEL 16 DICEMBRE 2014.

Nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A., e all'interno dell'apposita sezione IMU, sono presenti approfondimenti ed eventuali aggiornamenti normativi:  
<http://www.trentinoriscossionispa.it>.

Chi desidera **calcolare l'imposta autonomamente e stampare il modello F24 compilato** può utilizzare il calcolatore disponibile sul sito web del Consorzio dei Comuni al seguente link: <http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/cons.php?c=imup>

**MODELLO F24 ORDINARIO:** compilare la "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

**MODELLO F24 SEMPLIFICATO:** compilare la "SEZIONE" con il codice "EL" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.

**BOLLETTINO POSTALE:** compilare valorizzando il codice catastale e gli importi relativi alle tipologie di immobili posseduti.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annuale **risulta inferiore ad euro 12,00**.

Per informazioni relative al pagamento contattare Trentino Riscossioni S.p.A. ai seguenti numeri: 0461 495525 oppure 0461 495439.

### Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sull'imposta:

**COMUNE DI PELUGO VIA DEL MUNICIPIO 2 38079 PELUGO TN**

Tel: 0465 801132 - Fax: 0465 800326

E-mail: [comune@comune.pelugo.tn.it](mailto:comune@comune.pelugo.tn.it)

Sito Internet: <http://>

Orari ufficio: dal 3 al 16 giugno lun-ven 9 - 12.15, mar 14 - 17

La legge di stabilità 2014 ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone di:

**IMU:** Imposta Municipale Propria che deve essere versata dai proprietari di immobili, dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili e riguarda i fabbricati e le aree fabbricabili. Deve essere versata anche per l'abitazione principale se l'immobile è accatastato nella categoria catastale A1, A8 o A9. Se l'immobile è posseduto da più persone, ciascuno è tenuto al versamento della propria quota.

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con le relative pertinenze, ovvero gli immobili accatastati nella categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità immobiliare per ciascuna di queste categorie catastali. Viene assimilata ad abitazione principale anche l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**ALTRI FABBRICATI:** Tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che non possono essere considerate abitazione principale pagano l'IMU applicando l'aliquota ALTRI FABBRICATI (ed eventualmente l'aliquota agevolata). I fabbricati di tipo produttivo accatastati nella categoria catastale D hanno una propria aliquota. Il 7,6 per mille di tale aliquota è riservata allo Stato mentre la restante differenza, qualora l'aliquota dovesse essere maggiore, viene incassata dal Comune.

**AREE FABBRICABILI:** Tutti i terreni considerati fabbricabili pagano l'IMU applicando l'aliquota AREE FABBRICABILI.

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/92, applicabile anche all'Imu in quanto richiamato, in presenza di atti quali compravendita, divisione, permuta, donazione, successione ecc., il valore venale delle aree fabbricabili corrisponde al valore dichiarato nell'atto ed eventualmente al maggiore valore accertato dall'Ag. delle Entrate, si possono considerare, al fine di orientare l'attività di controllo sull'imposta Imu, i seguenti valori medi riferibili alle aree fabbricabili anche per l'anno 2014:

A) **Valore venale delle aree fabbricabili del territorio comunale**

AREE RESIDENZIALI	€/mq. 100,00
ZONE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E ALBERGHIERE	€/mq. 55,00

B) **Riduzioni percentuali sui valori sopra determinati (non cumulabili tra loro):**

CARATTERISTICHE	RIDUZIONE
a) <b>Lotti con superficie inferiore al lotto minimo</b> come definito dal Regolamento edilizio comunale e, comunque lotti nei quali, data la particolare configurazione e i parametri urbanistici, non è possibile alcuna edificazione. La riduzione non viene applicata qualora si tratti di lotti contigui del medesimo proprietario, o di proprietà del coniuge in comunione legale, la cui superficie complessiva superi le dimensioni del lotto minimo o renda possibile l'edificazione. <b>I lotti minimi sono i seguenti:</b> - <b>Zona alberghiera mq 1000;</b> - <b>Zona Artigianale D2 mq 500;</b> - <b>Zona Espansione mq 600;</b> - <b>Zona di Completamento B2 mq 500;</b> - <b>Zona parzialmente edificata B1 mq 600.</b>	30 %
b) <b>Lotti senza viabilità di accesso</b>	30 %

**TARI:** tassa sui rifiuti che continuerà ad essere **gestita dalla Comunità delle Giudicarie.**

**TASI:** Tassa sui servizi indivisibili che deve essere versata dai possessori e gli occupanti di immobili, utilizzando la stessa base imponibile dell'IMU, considerando che sono esenti gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ad eccezione:

- 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
- 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
- 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
- 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Inoltre ,ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, **per l'anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI** da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.**

**Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014,** utilizzando il modello F24 semplificato o ordinario.

**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

DESCRIZIONE ALIQUOTE	ALIQUOTA	CODICE F24
ABITAZIONE PRINCIPALE CON DETRAZIONE DI EURO 50,00 PER ABITAZIONE PRINCIPALE	0,70 per mille	3958
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,70 per mille	3959
AREE FABBRICABILI	0,70 per mille	3960
ALTRI FABBRICATI	0,70 per mille	3961



